

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2808

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(PRANDINI)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1991

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attività amministrativa

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, non è stato convertito in legge entro i prescritti sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

L'ampiezza delle tematiche in esso affrontate e la delicatezza obiettiva di alcune scelte compiute hanno imposto infatti (come già era accaduto per i precedenti decreti 13 novembre 1990, n. 324, e 12 gennaio 1991, n. 5, che trattavano i medesimi temi) un serrato dibattito parlamentare che non ha consentito la tempestiva conversione malgrado l'esistenza di una significativa comunanza di opinioni circa la necessità di un articolato intervento diretto ad arginare il dilagante fenomeno della criminalità organizzata: un fenomeno che anche il nuovo Governo, già all'atto della presentazione alle Camere del programma, ha annunciato di voler fermamente contrastare ed in relazione al quale sono ormai numerose le iniziative adottate, fra le quali si ricordano l'approvazione delle leggi 19 marzo 1990, n. 55, e 26 giugno 1990, n. 162, e la presentazione per la (già intervenuta) conversione di altri decreti in tema di lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona, in tema di termini di durata della custodia cautelare, di protezione di coloro che collaborano con la giustizia oltre che di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1991, n. 133).

È difficilmente contestabile che, nel quadro complessivo degli interventi programmati, anche il decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, ha rappresentato un momento estremamente significativo che sarebbe stato irresponsabile lasciar decadere, tanto più che esso aveva già ottenuto la tempestiva

approvazione della Camera dei deputati e si volgeva a contrastare una purtroppo persistente e sempre più inquietante minaccia della criminalità di tipo mafioso.

Le condizioni che diedero origine alla determinazione del Governo di procedere alla emanazione dei decreti non sono infatti mutate ed anzi presentano aspetti sempre più preoccupanti.

La criminalità ha livelli di particolare e non comune pericolosità, che desta vivissimo e giustificato allarme nella coscienza sociale e nella pubblica opinione. E rappresenta dato evidente quello della diffusione sempre più capillare del fenomeno delinquenziale, tale da consentire ad organizzazioni criminali di estendere sempre più, nel contesto sociale, la propria area di influenza, di controllare l'impiego di risorse pubbliche e private e, in alcune aree del territorio, di condizionare il funzionamento delle istituzioni locali.

Si tratta di una situazione che impone un intervento urgente ed immediato in grado, fra l'altro, di evitare l'insorgere di rischiose spinte disgregatrici nel contesto civile e sociale.

Di qui la scelta di «rinnovare» il decreto-legge n. 76 del 1991 recependo però, pressochè integralmente, i contributi e le indicazioni emersi dal dibattito parlamentare svoltosi presso la Camera dei deputati e rivedendo quindi, alla luce di tali contributi ed indicazioni, anche talune scelte precedentemente operate.

Fra queste, particolarmente importanti appaiono quelle di cui al capo I del decreto, in tema di ordinamento penitenziario, nonché quelle che prevedono, accanto all'inasprimento del trattamento sanzionatorio per reati di «criminalità organizzata», una normativa premiale per coloro i quali collaborano con l'Autorità giudiziaria o di

polizia. Una normativa premiale la cui adozione il Governo aveva già sollecitato presentando tempo addietro un apposito disegno di legge (atto Camera n. 5312) e che proprio la Camera dei deputati aveva a suo tempo correttamente valutato di dover inserire nel testo del primo decreto in tema di lotta alla criminalità (il citato decreto-legge n. 324 del 1990) per evidenti ragioni di euritmia e per rendere ancora più chiara la volontà di non voler rinunciare, per combattere il fenomeno della delinquenza di tipo mafioso, al contributo processuale di chi all'interno di quelle associazioni criminali ha svolto la propria attività conoscendone di conseguenza condotte e modalità operative.

È da aggiungere, peraltro, che l'accentuarsi della aggressione criminale ha indotto il Governo a privilegiare - per quanto attiene al tema dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario - una nuova disciplina che, per i reati di certa riferibilità al crimine organizzato, si muove ora secondo criteri più rigorosi di quelli approvati da ultimo dalla Camera dei deputati (ma già dalla stessa Camera approvati e recepiti in occasione della discussione per la conversione in legge del precedente decreto n. 324 del 1990); ferma restando invece, quanto agli altri, pur gravissimi reati presi in considerazione dal decreto ma non direttamente riferibili a quel tipo di delinquenza, la completa ricezione della formulazione da ultimo privilegiata dalla Camera dei deputati e già inserita nel decreto-legge n. 76 del 1991. Una suddistinzione, quella cui si è appena accennato, che non scaturisce d'altra parte solo da valutazioni del Governo, ma anche dalle opinioni espresse nel corso del dibattito parlamentare, dove i dubbi circa l'opportunità di approvare un emendamento governativo che rendeva più pregnante l'accertamento della pericolosità sociale dei condannati presi in considerazione dal decreto n. 76 del 1991 erano stati avanzati con riferimento proprio a quei crimini che, pur estremamente gravi, non potevano essere sempre riferiti alla criminalità associata.

CAPO I. - *Persone condannate per particolari delitti*

Le disposizioni contenute nel capo I, destinate prevalentemente a incidere sulle norme dell'ordinamento penitenziario, sono quelle che, come si è accennato, maggiormente risentono dei contributi offerti dall'appassionato dibattito svoltosi alla Camera. La linea adottata dal Governo è stata infatti quella di ispirarsi da vicino alle proposte di emendamento formulate in quella sede e sulle quali si era già favorevolmente espresso quel ramo del Parlamento, pur se con quelle diversità valutative di cui si è già riferito, originate dalla indubbia necessità di prevedere una «prova positiva» circa l'interruzione di qualsiasi legame con la criminalità organizzata o di tipo eversivo.

Per ciò che in particolare attiene alle modifiche relative alle norme dell'ordinamento penitenziario gli aspetti più qualificanti del provvedimento sono due: da un lato, la individuazione di presupposti più rigorosi per la applicazione di istituti che incidono a vario titolo sulla libertà dei condannati, allorchè la condanna sia stata pronunciata per delitti riconducibili ai fenomeni della criminalità organizzata o eversiva; dall'altro, l'introduzione o la più severa determinazione dei limiti di pena espiata, per l'applicazione dei medesimi istituti nei confronti di tali condannati. Per questa via, mentre vengono ad essere adeguatamente salvaguardate le esigenze di ordine e sicurezza collettiva, rispetto alle quali l'estrema pericolosità raggiunta dalla criminalità organizzata ha imposto come ineludibile l'intervento normativo in via di urgenza, si mantiene nella sostanza inalterato il quadro dei valori di alta civiltà offerto dalla cosiddetta «legge Gozzini», sulla cui permanente validità la Camera ha mostrato di convenire in modo pressochè unanime.

Le diverse previsioni enunciate nell'articolo 1 mirano dunque a realizzare le complesse ma coerenti prospettive secondo le quali si è mosso l'intervento governativo, modellato, come si è detto, sulla falsariga

delle linee di tendenza tracciate dalla maggioranza della Camera - salve talune diversità cui si è già accennato e che, di seguito, verranno meglio specificate. Di fondamentale rilievo è l'esordio, rappresentato dalla nuova disciplina relativa all'accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti, disciplina il cui risalto viene segnalato anche attraverso l'emblematica collocazione sistematica, trovandosi la stessa iscritta nell'ambito del titolo I, capo I, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dedicato ai principi direttivi che regolano il trattamento penitenziario. Viene in sintesi stabilito che nei confronti dei condannati per taluni delitti di tipo associativo o certamente riferibili ad associazioni criminali (articoli 416-bis e 630 del codice penale; articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le diverse misure alternative alla detenzione possono essere concessi solo allorchè siano stati acquisiti elementi tali da far escludere l'esistenza in atto di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Accanto, quindi, agli ordinari presupposti che legittimano l'applicazione dei singoli istituti, si evoca, per le particolari categorie di condannati di cui si dirà, un *quid pluris* rappresentato dalla necessità di una «prova positiva» circa l'interruzione di qualsiasi legame con la criminalità organizzata o di tipo eversivo. Viene ad essere in tal modo esaltata la funzione di emenda dei «benefici» previsti dall'ordinamento penitenziario, giacchè se ne impedisce lo strumentale godimento da parte di condannati rispetto ai quali l'accertamento della pericolosità deve richiedere, per la peculiare natura dei delitti commessi, un più puntuale e tranquillante momento di verifica.

Una filosofia, quest'ultima, che ispira anche la graduata ipotesi di condannati per reati particolarmente gravi (omicidio, rapina ed estorsione aggravata, traffico di

stupefacenti) ma per i quali la ipotizzabilità del collegamento passato o attuale con la criminalità organizzata è sì prospettabile, ma solo «eventuale» e va dedotta da situazioni indiziarie concrete da accertare specificamente. Anche i condannati per tali reati sono dunque soggetti ad un più pregnante accertamento sulla loro pericolosità; ma, per essi il *quid pluris* non è rappresentato dalla prova positiva della «esclusione» di elementi tali da far dedurre l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, quanto, all'inverso, dalla accertata esistenza di tali collegamenti. Con una sorta, dunque, sia di gradualità ed eventualità nell'accertamento sia, principalmente, di presunzione invertita rispetto a quella operante per i condannati per delitti riferibili alla criminalità organizzata.

Proprio tenendo conto della pericolosità dei condannati e della necessità di approfonditi accertamenti in ordine ad essa è parso coerente che questi ultimi vengano svolti per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo apparso tale organo il più idoneo a fungere da «collettore» dei diversi veicoli informativi. Ad impedire, poi, una preoccupante e indefinita stasi dei provvedimenti che la magistratura di sorveglianza è chiamata ad assumere, si è ritenuto necessario stabilire che il giudice decide in ogni caso trascorsi trenta giorni dalla richiesta di informazioni. Peraltro, recependo emendamenti anche governativi approvati dalla Camera nel corso del dibattito parlamentare sul decreto-legge n. 76 del 1991, è parso opportuno precisare che al suddetto comitato provinciale può essere invitato il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto e che, quando ricorrono particolari esigenze (di sicurezza pubblica o connesse alle diramazioni della associazione criminosa di appartenenza del condannato), il comitato provinciale può acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali (fruendo ovviamente di un congruo termine per fornire al giudice di sorveglianza dettagliate notizie).

L'individuazione delle categorie di condannati per le quali opera la nuova previsione è stata effettuata tenendo conto della «rassegna» già operata dall'articolo 1 dei decreti-legge n. 324 del 1990, n. 5 del 1991 e n. 76 del 1991, e degli emendamenti approvati dalla Camera in sede di conversione: gli accertamenti stabiliti dall'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge, sono infatti richiesti - con le differenze già evidenziate - nei confronti dei condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale; per delitti in ordine ai quali ricorrono le medesime condizioni o finalità previste dalla nuova figura di aggravante stabilita dall'articolo 7 del presente decreto-legge; per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, nonché per le più gravi violazioni stabilite dalla legge in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope. Si tratta, come è agevole desumere, di ipotesi che si caratterizzano tutte per specifiche connotazioni di disvalore che in sé permettono di ipotizzare l'esistenza di elementi di pericolosità atti a turbare la sicurezza collettiva, a salvaguardia della quale si impone a seconda dei casi un più rigoroso accertamento in ordine alla rescissione o inesistenza di qualsiasi legame con il «circuito» criminale, sia esso di tipo comune che di matrice eversiva.

Il secondo degli aspetti che, come si è accennato, caratterizzano l'intervento normativo è costituito dalle disposizioni che introducono o rimodellano i limiti di pena espiata ai fini della applicazione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario: si è considerato, infatti, che nei confronti dei condannati per i quali operano gli specifici accertamenti di non pericolosità, dei quali già si è detto, la verifica dei presupposti resterebbe priva dei dati più significativi ove fosse disancorata da un adeguato periodo di osservazione in sede di trattamento penitenziario. Nel comma 2 dell'articolo 1 si è pertanto stabilito che per i condannati alla pena della reclusione per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis

della legge n. 354 del 1975, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena o comunque di non oltre cinque anni di reclusione, mentre per i condannati alla pena dell'ergastolo il provvedimento di assegnazione può essere adottato solo dopo l'espiazione di dieci anni. In tema di permessi premio (comma 3), oltre ad essersi più coerentemente definite le relative condizioni ostative (in luogo, infatti, della «particolare pericolosità sociale» si è fatto riferimento alle persone «socialmente pericolose», non essendo apparso ragionevole ammettere alcun tipo di graduatoria su di un profilo tanto delicato), è stato stabilito che nei confronti dei condannati alla reclusione per i delitti indicati nel già citato articolo 4-bis, i permessi possono essere concessi solo dopo l'espiazione di almeno metà della pena o comunque di non oltre dieci anni. Per ciò che infine concerne la semilibertà (comma 4), i condannati per gli anzidetti delitti possono esservi ammessi solo dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena.

Già nel corso dei lavori parlamentari svoltisi in sede di conversione del decreto-legge n. 324 del 1990, più voci si erano levate per stigmatizzare l'omessa previsione di una norma che stabilisse una deroga al «blocco» dei benefici nei confronti di quanti, collaborando con la giustizia, pongono in essere una condotta in sé sintomatica di ravvedimento e come tale coerente rispetto alla funzione di emenda cui si ispira la concessione di quei benefici: sul punto, anzi, erano state addirittura affacciate perplessità di ordine costituzionale, sotto il profilo della irragionevole identità di trattamento di situazioni fra loro ontologicamente difformi. In aderenza, quindi, a uno specifico emendamento all'epoca approvato dalla Camera, si è stabilito (comma 5) che i già citati limiti di pena previsti per la ammissione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e la ammissione al regime di semilibertà non si applicano nei confronti di quanti, anche dopo la condanna, hanno fattivamente collaborato con l'autorità di polizia o

l'autorità giudiziaria. L'accertamento relativo alle condotte di collaborazione viene riservato al tribunale di sorveglianza, il quale assume le informazioni occorrenti e provvede a sentire il pubblico ministero presso il giudice competente in ordine ai reati cui si riferisce la collaborazione, tenuto conto che è proprio il pubblico ministero l'organo fisiologicamente deputato a deliberare, ai fini dell'esercizio della azione penale, la «effettività» del contributo.

Nel comma 6 dell'articolo 1 è stato invece previsto un temporaneo divieto per l'ammissione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'applicazione delle misure alternative alla detenzione in due ipotesi entrambe riconducibili al comportamento «colpevole» del condannato: il divieto di concessione dei benefici, che opera per un periodo di tre anni, riguarda infatti i casi in cui il condannato abbia posto in essere una condotta punibile a titolo di evasione, o sia stata disposta la revoca dei benefici nelle ipotesi in cui la stessa assuma connotazioni di tipo «sanzionatorio».

Sempre nel comma 6 è stata introdotta, tenendo conto di un emendamento già approvato dalla Camera, la previsione di un «tetto» di pena espiata per la concessione dei benefici nei confronti dei condannati per sequestro di persona che abbiano cagionato la morte del sequestrato. Per il caso in cui costoro fossero stati condannati alla pena dell'ergastolo, il «tetto» di pena espiata per la concessione dei benefici è stato calibrato sulla falsariga della previsione dettata dall'articolo 176 del codice penale in tema di liberazione condizionale (il limite dei due terzi della pena temporanea è infatti analogo a quello stabilito per la liberazione condizionale dall'articolo 2 del decreto-legge). Nel comma 7 è stato invece abrogato il comma 2 dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975: tale previsione, infatti, dettata con esclusivo riferimento alla detenzione domiciliare, è apparsa superflua in quanto assorbita in gran parte dai nuovi «presupposti» stabiliti nell'articolo 4-bis della medesima legge nel testo novellato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo.

L'articolo 2 si fa carico di apportare all'istituto della liberazione condizionale i necessari adattamenti, al fine di calibrarne l'ambito applicativo in aderenza alle linee perseguite dal decreto-legge di cui si chiede la conversione. Anche per la liberazione condizionale, infatti, vengono richiesti gli accertamenti sulla pericolosità già precisati con riferimento alla concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario laddove si tratti dei condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. Accertamenti che, naturalmente, avranno quelle differenziate caratteristiche delle quali si è detto ampiamente e che si connettono alle diverse «presunzioni» circa la sussistenza o l'attualità del collegamento con le organizzazioni criminali. Nei confronti dei medesimi condannati, poi, fermi restando i limiti di pena stabiliti dall'articolo 176 del codice penale e facendo salva la disciplina di favore stabilita dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, la liberazione condizionale è consentita solo dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena, ad evitare, fra l'altro, l'irragionevole conseguenza di un limite di pena espiata inferiore rispetto a quello stabilito per la semilibertà. Anche in questo caso, la preclusione che scaturisce dal nuovo «tetto» di pena non opera nei confronti dei soggetti che hanno collaborato con la giustizia.

L'articolo 3 si ispira a un emendamento al decreto-legge n. 324 del 1990, all'epoca approvato dalla Camera, che si è ritenuto di condividere negli intenti perseguiti. È noto, infatti, che le diverse condotte punibili a titolo di evasione, quali la sottrazione agli arresti o alla detenzione domiciliare e simili, non consentono alla polizia giudiziaria di operare l'arresto, non essendo il reato previsto dall'articolo 385 del codice penale ricompreso fra quelli in ordine ai quali è possibile adottare un simile provvedimento. D'altra parte, stabilendo il nuovo codice di rito il potere di arresto nei soli casi di flagranza o quasi flagranza e tenuto conto del fatto che un simile requisito ben difficilmente può ricorrere nei casi che qui interessano, occorre la formulazione di

una norma *ad hoc* che stabilisse la relativa disciplina, pur se rispettosa dell'impianto delineato in materia dal codice. Si è così stabilita la facoltà di arresto anche fuori dei casi di flagranza di chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Ad evitare, poi, la conseguenza di un arresto al quale non può conseguire l'applicazione di alcuna misura coercitiva, ostandovi i limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale, si è stabilito un meccanismo analogo a quello previsto dall'articolo 391, comma 5, del medesimo codice.

Le disposizioni dettate dall'articolo 4 rappresentano il significativo epilogo della disciplina sin qui illustrata. Uno degli aspetti più problematici è stato quello relativo agli effetti *lato sensu* retroattivi delle disposizioni del capo in esame e della loro applicazione anche nei confronti delle persone condannate per delitti commessi antecedentemente alla relativa data di entrata in vigore. Si è stabilito (in aderenza rispetto alla opinione espressa dalla maggioranza della Camera in occasione della discussione sul decreto-legge n. 324 del 1990) che le previsioni che introducono nuovi limiti di pena per la concessione di benefici si applicano solo nei confronti dei condannati per delitti commessi successivamente alla entrata in vigore del decreto-legge del quale si chiede la conversione. Alla stessa *ratio* si ispira la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, mentre il comma 3 si limita a riprodurre la necessaria disciplina di coordinamento, già prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 324 del 1990, in tema di reati previsti dalla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Nella stessa disposizione è stata prevista una deroga circa l'applicabilità delle disposizioni del capo I nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età. Si è così recepito un emendamento già approvato dalla Camera pur se si è avuto cura di precisare (facendo salvo il richiamo alle previsioni dell'articolo 4-bis) che anche per i minori la concessione delle misure in questione è ovviamente subordinata all'in-

sussistenza di elementi tali da far ritenere attuali i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

CAPO II. - *Disposizioni in materia di misure cautelari e di deposito della sentenza*

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge ha ad oggetto la materia delle misure cautelari la cui disciplina, quale emergente dalle nuove disposizioni sul processo penale, si è rivelata, a giudizio del Governo e di larga parte dell'opinione pubblica (si veda anche il decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1991, n. 113), inadeguata a tutelare le esigenze di sicurezza collettiva, in relazione agli imputati dei più gravi delitti.

L'articolo 275, comma 3, del nuovo codice di procedura penale, indicando come *extrema ratio* il ricorso alla misura della custodia in carcere, finisce infatti per rendere estremamente gravoso per l'accusa l'onere probatorio, soprattutto con riferimento al permanere delle esigenze cautelari e della specifica inidoneità di tutte le altre misure cautelari a far fronte alla non presunta pericolosità dell'imputato. Ciò che è intuitivamente desumibile dalla gravità e dalle modalità dei fatti ascritti diviene, nella pratica e nella sostanza, molto difficile da dimostrare con elementi concreti e positivi di prova. Sicchè accade sovente che persone di elevata pericolosità, ancorchè raggiunte da gravi indizi di colpevolezza in ordine a fatti delittuosi che destano grande allarme sociale, finiscono con l'essere egualmente sottoposte a misure che, di fatto, non ne assicurano, però, un sufficiente controllo.

Appare pertanto necessario, ferme restando per la normalità dei casi le garanzie previste dalla normativa vigente, prevedere una diversa disciplina per i fenomeni criminali che denotano una particolare pericolosità.

Con il comma 1 dell'articolo in esame si è perciò modificato il regime probatorio relativo all'accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari che giustificano

l'applicazione della custodia in carcere, nel senso di prescrivere che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, venga applicata la custodia cautelare in carcere, se non sono acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure.

L'articolo 5 del decreto consente, in pratica, l'applicazione di misure cautelari anche diverse dalla custodia in carcere ferma restando, però, una sorta di «inversione dell'onere probatorio» richiedendosi infatti, per la sostituzione della misura della custodia in carcere, che siano acquisiti elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

La disposizione trova il suo «precedente» nella disciplina proposta nell'articolo 8 del disegno di legge in tema di lotta alla criminalità e ai sequestri di persona (atto Camera n. 4637), pur se, rispetto a quest'ultimo testo, la fascia dei reati interessati è stata notevolmente ristretta e limitata a quella già presa in considerazione nelle norme del presente decreto-legge in tema di ordinamento penitenziario.

Va sottolineato, pur se forse superfluo, che la norma, facendo riferimento genericamente alla «applicazione» della misura, intende riferirsi non solo alla fase in cui la custodia in carcere viene «disposta» in prima battuta, ma a tutto il tempo in cui essa viene mantenuta: fin quando, cioè, non vengano meno i gravi indizi o sia accertata l'insussistenza di qualsivoglia esigenza cautelare ovvero sia positivamente accertata l'adeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere.

Rispetto al testo del disegno di legge citato, non è stata riprodotta la previsione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza che ritenga l'insussistenza delle esigenze cautelari, e ciò in quanto, dovendo in ogni caso il giudice provvedere con ordinanza su richiesta delle parti, la motivazione è già oggi prescritta (articolo 125, comma 3, del codice di procedura penale) e la sua assenza, così come i suoi vizi, possono essere fatti valere in sede di impugnazione.

La più rigorosa disciplina prevista nell'articolo 5 del decreto-legge e modificativa dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale non si applica agli imputati minorenni (articolo 5, comma 4).

Le disposizioni introdotte nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 5 intendono far fronte sia a contingenti situazioni di disagio organizzativo lamentate da più uffici giudiziari sia agli effetti che conseguirebbero, nell'immediato futuro, al diffondersi di una rigorosa e restrittiva interpretazione dell'articolo 292, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale nel testo vigente.

L'urgenza delle modificazioni è di palmaria evidenza non potendosi consentire nè che la possibilità di emettere ordinanze che dispongono misure cautelari esista, di fatto, solo negli orari in cui l'ausiliario del giudice svolge la propria attività di ufficio nè che la emissione di dette ordinanze debba, quantomeno, subire i ritardi inevitabilmente connessi al «reperimento» dell'ausiliario.

Di qui l'opportunità pratica di eliminare dall'articolo 292, comma 2, lettera e), la previsione che la mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario possa costituire causa di nullità del provvedimento: una nullità che, oltretutto, non era comminata neppure dal codice abrogato ritenendosi correttamente che detta sottoscrizione servisse solo a fornire una ulteriore garanzia ai fini dell'individuazione della provenienza del provvedimento sulla libertà personale e si aggiungesse quindi alle altre previste a fini analoghi e ritenute invece necessarie a pena di nullità (articolo 265, primo comma, del codice di procedura penale abrogato).

La medesima e concreta finalità ha pure il requisito della presenza, nel provvedimento, del «sigillo dell'ufficio» (articolo 264, primo comma, n. 3), del codice di procedura penale abrogato e articolo 292, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale vigente). In tal senso si era d'altronde pronunciata la giurisprudenza formatasi con riferimento all'articolo 264 del vecchio codice (si veda l'ordinanza della Corte di cassazione n. 8 dell'11 gennaio 1971, imp. Mangiavillano), e in tal senso

sembrano orientate le prime pronunce della Suprema corte (v. sent. 10 luglio 1990, n. 15191, i. Indaco), attente a sottolineare non l'aspetto formale, ma quello sostanziale avuto presente dall'articolo 292, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale vigente: vale a dire il suo scopo non «sacrale» ma rivolto a consentire la individuazione della provenienza dell'atto e della sua autenticità. D'altra parte, l'urgenza di intervenire è resa evidente dal fatto che una stasi normativa sul punto offrirebbe spazio per provvedimenti liberatori che, facendo leva su requisiti di ordine meramente formale, suonerebbero profondamente iniqui per la coscienza collettiva e antagonisti rispetto alle esigenze di giustizia «sostanziale». Da ciò, anche, la necessità di conferire alla «novella» effetti di convalescenza rispetto ai provvedimenti già emessi, al precipuo scopo di scongiurare il rischio di future quanto strumentali impugnazioni, coltivabili anche a notevole distanza di tempo (si pensi alle situazioni di latitanza).

In linea con lo spirito della norma è anche l'ulteriore previsione volta ad espungere dai requisiti prescritti a pena di nullità (articolo 292, comma 2, lettera a), l'indicazione del luogo in cui probabilmente l'imputato si trova.

È apparso infatti incoerente assoggettare ad una così grave sanzione processuale la precisazione di dati occorrenti solo per «indirizzare» gli organi incaricati della esecuzione e che lo stesso codice consente di indicare in termini di «probabilità», sfumandone ulteriormente la portata precettiva attraverso l'inciso «se possibile».

Il comma 5 dell'articolo 5 non compariva nei precedenti decreti. Esso, peraltro, ha la limitata funzione di coordinare tecnicamente il termine per il deposito della sentenza indicato nell'articolo 548, comma 2, del codice di procedura penale con la nuova previsione dell'articolo 544, comma 2, dello stesso codice in tema di termine ordinario per la redazione di detta sentenza: previsione, quest'ultima, che come è noto ha ridotto da 30 a 15 giorni tale termine ordinario e che è stata introdotta con l'articolo 6 del citato decreto-legge

n. 60 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1991. Trattandosi di una norma di mero coordinamento, si è ritenuto di inserirla in questo capo dedicato alla libertà personale al fine di evidenziare nuovamente che, nel complessivo disegno del decreto-legge n. 60 del 1991 sopra citato, la riduzione del termine ordinario di redazione della sentenza trae origine dalla necessità di attenuare gli effetti della nuova ipotesi di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare che è prevista, appunto, con riferimento al periodo occorrente al giudice per provvedere alla stesura della motivazione del suo provvedimento.

CAPO III. - *Circostanze aggravanti e attenuanti per reati commessi da persone sottoposte a misure di prevenzione o per reati connessi ad attività mafiose*

Un settore di intervento primario, in funzione degli obiettivi perseguiti dal provvedimento, è naturalmente quello dell'aspetto sanzionatorio penale, che deve essere ipotizzato nei riguardi di quei fatti e comportamenti che, anche altrove sanzionati in via ordinaria, si connotano specificamente o in quanto manifestazioni concrete di operatività nel campo illegale di soggetti appartenenti a organizzazioni criminali, o in quanto collaterali e al tempo stesso funzionali alle stesse organizzazioni.

Riguardo al primo profilo, si è formulata una riscrittura delle disposizioni già vigenti che contengono norme in tal senso, ovvero gli articoli 7 e 9 della legge antimafia 31 maggio 1965, n. 575. Fermo restando l'impianto di esse, incentrato su aggravamenti di pena per taluni reati che siano commessi (durante il periodo di applicazione della misura e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione: la previsione recepisce l'emendamento approvato dalla Camera nel corso della discussione sul decreto-legge n. 5 del 1991) da persone sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, si è infatti rilevata una serie di lacune e di disomogeneità nella disciplina, in particolare per

quella (articolo 9 citato) concernente le violazioni in materia di armi, e dunque delle violazioni strettamente collegate all'agire delle organizzazioni criminali; si sono quindi perfezionati i contenuti precettivi e sanzionatori delle due norme, secondo le seguenti linee di intervento:

a) si è rivisitata (articolo 6, comma 1) l'elencazione, contenuta nell'articolo 7 della legge n. 575 del 1965, dei titoli di reato che comportano l'aggravamento di pena, includendovi: la fattispecie di illecita concorrenza con violenza o minaccia (articolo 513-bis del codice penale, introdotto dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, cosiddetta «Rognoni-La Torre»); la rapina (articolo 628 del codice penale); la truffa aggravata in danno dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee per il conseguimento di erogazioni (articolo 640-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 22 della legge 19 marzo 1990, n. 55); le fattispecie di riciclaggio e reimpiego di valori di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, nel testo introdotto con gli articoli 23 e 24 della suddetta legge n. 55 del 1990);

b) si è interamente riformulata (articolo 6, comma 2) la disposizione dell'articolo 9 della legge n. 575 del 1965, che contiene definizioni limitate delle fattispecie in materia di armi che soggiacciono all'aumento di pena, articolando pertanto un doppio livello sanzionatorio a seconda che i reati concernenti armi, munizioni ed esplosivi commessi dal sottoposto a misura preventiva siano riferiti alle armi da guerra o tipo guerra (previsione più grave) o alle armi comuni da sparo (previsione meno grave); in pari tempo, per evitare un «arretramento» della tutela, si è assimilata alla fascia più grave delle armi da guerra l'ipotesi di reati concernenti armi alterate, giacchè in tal senso è la disciplina dell'articolo 9, nel testo vigente, dove si prevedono i fucili «a canne mozzate» (armi comuni da sparo alterate);

c) in entrambi i casi, non si è reputato di diversificare il trattamento sul piano delle connotazioni soggettive della pericolosità, distinguendo ad esempio tra sottoposto

a misure di prevenzione «comuni» e sottoposto a misure «antimafia» a norma dell'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, giacchè, in senso contrario a una tale distinzione, rileva l'indicazione normativa del raccordo tra i due ambiti delle misure preventive, operato - proprio in tema di ordine pubblico - dall'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

d) infine, ciò che più rileva, per entrambe le previsioni si è configurata la fattispecie circostanziale come circostanza che in alcuni casi è ad effetto speciale, per gli evidenti effetti che tale configurazione determina, oltre che sul piano sanzionatorio, sotto il profilo processuale della cautela (articolo 278 del codice di procedura penale).

Va rilevato che, in proposito, sono state modificate, rispetto al testo del decreto-legge n. 5 del 1991, le «quantità» degli aggravamenti previsti: e ciò in accoglimento di quegli emendamenti approvati dalla Camera che avevano ancorato il trattamento sanzionatorio a quello previsto dall'articolo 99 del codice penale.

È appena il caso di sottolineare che le modifiche in tema di delitti commessi da soggetti già sottoposti a misura di prevenzione non sono altro che un momento, per quanto significativo, di un discorso già ampio in tema di criminalità mafiosa e sua pericolosità.

Al riguardo è stato più volte e in diverse sedi osservato come le mutazioni subite da talune organizzazioni criminali abbiano portato le più agguerrite delle stesse ad occupare spazi sempre più estesi del tessuto economico e sociale, fino a raggiungere una soglia tale da porle in posizione di diretto antagonismo nei confronti delle istituzioni.

Ai tradizionali «programmi» criminosi si sono quindi venuti a sostituire, nel corso degli anni, progetti di più ampio e ambizioso respiro che hanno determinato una tragica progressione di episodi, non più ispirati al paradigma della strumentale occasionalità, ma lucidamente inquadrati in una vera e propria logica del terrore. Una linea di tendenza, questa, neppure arresta-

tasi all'interno delle ben note «guerre di confine» tra gruppi rivali, ma che si è sospinta oltre, fino a colpire direttamente le istituzioni, nei suoi rappresentanti, nel corretto andamento della pubblica amministrazione e nello stesso circuito fiduciario che in uno Stato democratico deve necessariamente assistere i rapporti tra l'autorità pubblica e ogni singolo cittadino. Il livello di potenzialità offensiva raggiunto dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso è quindi tale da aver generato una situazione di emergenza che presenta per molti aspetti tratti di marcata analogia con quella scaturita dal fenomeno terroristico eversivo. Le metodologie delle organizzazioni mafiose, infatti, si sono sempre più accostate a quelle, tristemente note, che costituivano il patrimonio consolidato delle formazioni che praticavano la cosiddetta lotta armata: stragi, attentati di vario genere, omicidi di uomini politici, magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine, giornalisti, sono venuti nel tempo ad assumere connotati sempre più «simbolici», al punto da non potersi più dubitare circa un loro inserimento in un vero e proprio programma armato volto a destabilizzare le istituzioni.

In un simile quadro di riferimento, che ha assunto caratteri di evidente eccezionalità, si è prevista (articolo 7) una speciale aggravante per i delitti che, con larga approssimazione, si potrebbe dire essere stati realizzati per «finalità mafiose». Non a caso, dunque, e proprio facendo leva sulle considerazioni sopra esposte, l'aggravante in questione si struttura in termini analoghi a quelli stabiliti, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, dall'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15. Più in particolare, la nuova figura di aggravante prende a riferimento i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero per agevolare comunque l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo, così da ricomprendere tutti gli illeciti realizzati con modalità

«mafiose» al fine di sviluppare e accrescere l'attività dei sodalizi criminali, anche se posti in essere in funzione di mero supporto di tale attività. Al fine di imprimere alla aggravante connotazioni di reale disvalore e scongiurare, quindi, il rischio che gli effetti di inasprimento della pena possano essere del tutto vanificati in sede di giudizio di comparazione con le eventuali circostanze attenuanti, specie se generiche, si è stabilito, in analogia alla aggravante prevista in materia di terrorismo, che le circostanze attenuanti - diverse da quella della minore età - non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.

Resta fermo, peraltro, il principio affermato in tema di aggravante, di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 625 del 1979, dalla Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 38 del 13 febbraio 1985, secondo il quale, ove il giudice non ritenga prevalente l'aggravante di cui si è detto, apporta le diminuzioni di pena per le circostanze attenuanti dopo l'applicazione degli aumenti per le circostanze aggravanti.

L'articolo 8 recepisce integralmente il testo di due articoli aggiuntivi approvati dalla Camera nel corso della discussione per la conversione del decreto-legge n. 324 del 1990 e di contenuto identico a quello degli articoli 1 e 3 del disegno di legge recante attenuanti in caso di collaborazione per reati di criminalità organizzata (atto Camera n. 5312).

Senza riproporre qui le diffuse argomentazioni svolte nella relazione a tale disegno di legge, è sufficiente osservare che, al di là delle spinte emozionali o di preconcepite ostilità, non è difficile riconoscere quanto siano concretamente utili le collaborazioni processuali.

In tema di reati terroristici od eversivi, le previsioni premiali contenute al riguardo nel decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, nella legge 29 maggio 1982, n. 304, e nella legge 18 febbraio 1987, n. 34, hanno fuor di dubbio consentito agli inquirenti di avvalersi delle dichiarazioni di più soggetti appartenenti alle organizzazio-

ni criminali per individuare gli autori dei crimini più gravi e per «disgregare» dall'interno strutture apparentemente monolitiche ed impenetrabili.

Alla collaborazione processuale sono naturalmente connessi problemi di grande delicatezza in tema di affidabilità delle dichiarazioni acquisite.

Sotto questo aspetto, non sarà mai sufficientemente ribadita la necessità di un adeguato controllo giudiziale delle dichiarazioni accusatorie, apparendo oltretutto difficile non attribuire un qualificante significato alla previsione dell'articolo 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale vigente la quale, sul tema, impone al giudice che le dichiarazioni provenienti da «fonti interessate» (quali sono nella gran parte dei casi coloro che si determinano alla collaborazione) siano «valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità». La giurisprudenza formatasi sul punto ha già precisato che la previsione vuol evidenziare la necessità di «un riscontro esterno» alla dichiarazione, vale a dire la necessità di un «conforto» proveniente da altri elementi o dati probatori pur se non «predeterminati nella specie e nella qualità» (e perciò, di conseguenza, di qualsiasi «tipo e natura»). (Corte di cassazione a sezioni unite, sentenza n. 2477 del 3 febbraio 1990, imp. Belli).

La norma introdotta nel presente decreto in tema di collaboratori della giustizia è pienamente in linea con le altre disposizioni di tipo premiale conosciute dal nostro ordinamento: disposizioni che, come è noto, non spaziano solo dalla previsione dell'articolo 62, numero 6), del codice penale a quelle degli articoli 56, 308 e 309 del medesimo codice, ma coinvolgono anche, come si è detto, misure a favore dei terroristi «pentiti» (articoli 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, articoli 1-3 della legge 29 maggio 1982, n. 304, articolo 1 della legge 18 febbraio 1987, n. 34) e ipotesi di reato ascrivibili alla delinquenza organizzata comune. Fra queste si ricordano le previsioni dell'articolo 630 del codice pena-

le e quelle, recentissime, di cui agli articoli 73, comma 7, e 74, comma 7, del già menzionato testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Proprio queste ultime disposizioni, da poco approvate dal Parlamento, convincono di quanto necessarie fossero - per rendere omogeneo il quadro legislativo - norme del tipo di quella in esame e che si volgono a incentivare condotte dissociative per tutti i reati di matrice mafiosa oltre che per il delitto associativo di cui all'articolo 416-bis del codice penale. Sarebbe stato, in verità, contraddittorio ignorare tali fattispecie criminose una volta stabilita l'utilità processuale dei potenziali collaboratori e la necessità di impedire che, nella delicata materia in questione, potesse lasciarsi «inaridire» (come da più parti si sostiene che stia avvenendo) tale tipo di fonte di prova.

La disciplina che si è articolata (articolo 8, commi 1 e 2) non presenta aspetti di particolare complessità poichè è stata volutamente modellata sulla falsariga delle già note previsioni in materia di collaborazione per reati terroristici. In tal modo, si è inteso consentire che l'operatore possa muoversi su un «terreno» ampiamente dibattuto, studiato, valutato, e che a pochi problemi interpretativi possano dar luogo le prime auspicate applicazioni della normativa. È infatti chiara a tutti la delicatezza che, in questo campo, rivestono le «prospettazioni di vantaggio» che le autorità giudiziarie e di polizia possono formulare fin dall'inizio all'imputato che presenta disponibilità collaborative.

Nella quantificazione degli «sconti di pena» praticabili si è tenuto conto del fatto che, nel nuovo processo penale, è possibile ricorrere a riti differenziati all'esito dei quali l'imputato può fruire di ulteriori diminuzioni di pena: di talchè il trattamento «di favore» qui prospettato appare idoneo a determinare la rottura del circuito omertoso ed a conseguire elementi di conoscenza che solo una fonte «interna» è in grado di offrire in modo esauriente. Sarà d'altra parte l'atteggiamento stesso della

realtà a consigliare, se del caso, eventuali correttivi alla disciplina o più dettagliate previsioni circa gli effetti processuali conseguenti ad eventuali fenomeni dissociativi o circa i riflessi specifici che la collaborazione può produrre sul trattamento penitenziario. A quest'ultimo riguardo, va aggiunto che, nel comma 1, si è volutamente previsto solo il riferimento al soggetto imputato e non anche a quello già definitivamente condannato poichè per quest'ultimo dispone - con riguardo alla possibilità di fruire di opportuni benefici carcerari - l'articolo 58-ter della legge n. 354 del 1975, introdotto con l'articolo 1 del decreto-legge in titolo.

L'attenuante speciale di cui all'articolo 8 è stata prevista per il delitto associativo di cui all'articolo 416-bis del codice penale ed anche per tutti i reati che, comunque, siano finalizzati ad agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso o, ancora, commessi da chi, pur non essendo «associato», si avvale delle condizioni (forza intimidatrice, condizioni di assoggettamento e omertà) previste dall'articolo 416-bis del codice penale. La gradualità delle formule usate trova il suo corrispondente nelle disposizioni degli articoli 1 e 7 del decreto-legge. Conformemente a quanto s'era già previsto per il caso di collaborazione da parte di terroristi, il comma 2 dell'articolo 8 esclude che sia applicabile, a chi ha diritto a fruire dell'attenuante speciale, l'aggravante, altrettanto speciale, di cui all'articolo 7 e relativa a tutti i reati commessi per agevolare l'attività delle organizzazioni criminali.

Per poter fruire dell'attenuante speciale di cui al comma 1, l'imputato deve tenere un comportamento non equivoco, scevro da falsità e reticenze; l'accertamento di queste, se successivo alla concessione dei benefici, ne può comportare la decadenza (articolo 8, commi 3-5) da disporre con la «obbligatoria» (si è recepito un emendamento in tal senso approvato dalla Camera) revisione delle precedenti sentenze di condanna. La disciplina è, anche qui, modellata - pur tenendo conto delle modifiche introdotte dal nuovo codice di procedura penale - su quella di cui alla dissociazione e

collaborazione terroristica (articolo 10 della legge n. 304 del 1982).

Va aggiunto che, recependo un altro emendamento approvato dalla Camera, l'articolo 8 è stato, rispetto al testo del decreto-legge n. 5 del 1991, integrato con un nuovo comma 6 nel quale sono state introdotte speciali aggravanti per il delitto di calunnia se tale delitto era finalizzato ad ottenere i benefici stabiliti per i collaboratori.

(Per gli atteggiamenti collaborativi tenuti da soggetti già condannati, si veda la parte della relazione dedicata all'articolo 1 del decreto-legge).

CAPO IV. - Disposizioni in tema di armi

Nel quadro delle misure volte a reprimere l'impiego di minorenni in attività criminose, l'articolo 9, comma 1, stabilisce un inasprimento delle sanzioni già previste dall'articolo 702 del codice penale a carico di chi omette la custodia di armi o le consegna a minorenni o incapaci o a persone imperite nel maneggio.

Rispetto alla formulazione dell'articolo 702 del codice penale, l'articolo 20-bis, introdotto nella legge 18 aprile 1975, n. 110, dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge, prevede la pena dell'arresto o della reclusione a seconda che si tratti di armi comuni o da guerra e clandestine; la pena dell'ammenda, ma elevata fino a un milione, è mantenuta per il solo caso in cui il fatto sia commesso in un luogo predisposto per il tiro (ma al di fuori dell'esercizio consentito, e quindi non punibile, di attività sportiva) ovvero nel quale si svolga attività venatoria. La fattispecie criminosa è inoltre estesa alla consegna od omessa custodia nei confronti di minori degli anni diciotto che non siano in possesso della prescritta licenza amministrativa, di persone «anche parzialmente» incapaci e di tossicodipendenti.

Quanto alla collocazione delle disposizioni in questione, si è ritenuto che le stesse potessero essere più correttamente inserite nella legge n. 110 del 1975, alla quale si fa

espresso richiamo; l'articolo 702 del codice penale viene di conseguenza abrogato (articolo 9, comma 2).

L'articolo 9, comma 3, inasprisce quindi, in riferimento a diverse fattispecie illecite concernenti le armi clandestine (commercio, cessione, detenzione, porto, eccetera), le sanzioni detentive già previste dall'articolo 23 della legge n. 110 del 1975, in misura pari, all'incirca, ad un terzo.

Con l'articolo 10 si è inteso colmare uno squilibrio nella previsione dell'articolo 380 del codice di procedura penale, non apparendo giustificato un diverso trattamento per il caso, di pari gravità, in cui le fattispecie ivi considerate riguardino armi clandestine.

CAPO V. - Aggravanti per la determinazione o la utilizzazione di minorenni e di non imputabili o non punibili nella commissione di reati

La nuova disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, ha conferito un'accentuata specificità ai provvedimenti restrittivi della libertà personale adottabili nei confronti di minorenni.

La normativa delegata, infatti, in attuazione della direttiva contenuta nell'articolo 3, lettera h), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, limita ai più gravi reati l'ambito di esercizio (sempre facoltativo) del potere di arresto e fermo nonché di applicazione della custodia cautelare, prevedendo, nel contempo, per i minorenni, misure restrittive specifiche aventi ridotta capacità afflittiva e spiccate finalità rieducative oltre che cautelari.

Il primo periodo di applicazione della nuova disciplina processuale minorile ha tuttavia evidenziato l'inadeguatezza di queste ultime misure in relazione ad alcuni fenomeni di criminalità minorile che destano grave allarme sociale. Per tale motivo, con le modifiche e integrazioni alla disciplina suddetta (si veda il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12) si è previsto un

significativo ampliamento delle ipotesi di reato per le quali sono consentiti l'arresto in flagranza e il fermo e l'applicazione della custodia cautelare per i minorenni, nonché una razionalizzazione delle forme di intervento della polizia giudiziaria nel caso di flagranza di reato.

Tali modifiche tengono conto non solo di quanto da più parti segnalato in ordine alla difficoltà di applicazione della nuova disciplina, ma anche dei preoccupanti segnali di incremento «qualitativo» della criminalità minorile. Per contrastare efficacemente il dilagante fenomeno dell'impiego di minorenni da parte della criminalità organizzata, sembra tuttavia necessario e non procrastinabile anche un intervento volto ad inasprire il trattamento sanzionatorio di coloro che inducono il minorenne al delitto o che comunque se ne avvalgono nella commissione di reati.

A tal fine si introduce con l'articolo 11, comma 1, una modifica dell'articolo 111 del codice penale, prevedendosi che chi ha indotto una persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale alla commissione di un reato, e quindi ne risponde egli stesso, è punito, nel caso si tratti dei più gravi reati (e precisamente dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza), con pena aumentata da un terzo alla metà.

La modifica dispiega effetti di rilievo anche sul piano processuale, in relazione al disposto dell'articolo 278 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che nel determinare la pena ai fini dell'applicazione di misure cautelari si tiene conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale.

L'articolo 11, comma 2, modifica invece il numero 4) dell'articolo 112 del codice penale, estendendo l'aggravante all'ipotesi in cui, anche senza determinare il minore o l'incapace al reato, ci si sia «avvalsi» di questi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. Si intende in tal modo sanzionare anche il comportamento di colui che, pur non avendo «determinato» il minorenne al delitto, ne abbia tuttavia consapevolmente strumentalizzato la condizione di minorità, e

ciò per il minor rigore con il quale è considerata e contrastata la infrazione penale commessa dal minore. Eguale trattamento è riservato a coloro che nella commissione dei medesimi delitti si sono avvalsi di una persona non imputabile o non punibile a ragione di una condizione o qualità personale.

CAPO VI. - *Coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria*

Al fine di rendere più efficace l'attività di prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata, si è ritenuto, nell'articolo 12, di prospettare la costituzione di servizi specializzati cui affidare in via prioritaria l'attività di «contrasto» delle associazioni criminali. Si tratta di servizi «centrali e interprovinciali» che, per ogni forza di polizia interessata, dovranno affiancarsi agli altri organi e servizi già previsti dalla legge (si vedano in particolare l'articolo 56, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, e l'articolo 17 della legge 1° aprile 1981, n. 121) costituendo una sorta di *task force*, agile e duttile, depositaria di tutto il patrimonio informativo e conoscitivo in tema di delitti di criminalità organizzata.

Per consentire a tali servizi di svolgere nel modo più utile possibile la propria attività - sia nel campo della prevenzione che della repressione - si è previsto che essi si coordinino sia con tutti gli altri organi delle rispettive forze di appartenenza sia, principalmente, anche con i «servizi centrali e interprovinciali» delle altre forze di polizia. Si è teso in tal modo ad assicurare un continuo flusso di dati, conoscenze e situazioni investigative assolutamente necessario per evitare il verificarsi di spiacevoli sovrapposizioni o di attività ripetitive e defatiganti.

Lo spirito che anima la disposizione in esame è dunque quello del «collegamento» operoso fra tutti i servizi: un collegamento che, oltretutto, non può che assumere il carattere della doverosità (e non della semplice facoltatività) e che può addirittura

consigliare di attribuire ai servizi stessi un carattere ed una composizione «interforze» nelle regioni in cui la sussistenza di particolari esigenze di prevenzione o repressione dovesse far apparire insufficiente il ricorso al semplice «coordinamento» delle attività.

Le disposizioni dell'articolo 12, commi 1-3, che fin qui si sono commentate trovano adeguato e conseguenziale sviluppo in quelle del successivo comma 4, relativo ai rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria nelle indagini relative ai medesimi delitti di criminalità organizzata per i quali è prevista la costituzione dei «servizi centrali e interprovinciali».

Partendo dalla ovvia premessa della complessità, delicatezza e specialità delle indagini, si è ritenuto di dettare il principio per il quale il pubblico ministero deve, in dette investigazioni, avvalersi preferibilmente dei servizi specializzati di cui ai commi precedenti anziché di altri organismi solo occasionalmente deputati a seguire le indagini sui delitti predetti. Le notorie connessioni fra i fatti, le situazioni e i personaggi coinvolti nelle indagini per tali delitti hanno poi fatto propendere per una indicazione, anch'essa significativamente orientativa, circa l'opportunità che lo stesso pubblico ministero privilegi un coordinamento effettivo delle indagini, ricorrendo alla gestione congiunta - investigativa e anche operativa - delle indagini stesse da parte di tutte le forze di polizia, evitando così parcellizzazioni o il rischio di non utilizzare tutto il materiale informativo e investigativo in possesso degli organi di polizia inquirenti. Senza contare, poi, che il ricorso congiunto a tutte le forze di polizia potrà, anche nel corso delle investigazioni e non solo all'inizio di esse, consentire una corretta ripartizione delle attività di indagine e un corretto oltrechè completo loro coordinamento.

Le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5, esaltano allora il principio generale di disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria, tanto più che resta salva la facoltà del pubblico ministero di avvalersi di altri organismi, diversi dai servizi centrali o interprovinciali, quando

ritenga sussistere esigenze particolari e differenziate; ovvero, nelle stesse situazioni particolari e differenziate, di avvalersi separatamente degli organismi dell'una o dell'altra forza di polizia.

A parte alcuni adattamenti formali, i commi 6-8 dell'articolo 12 riproducono emendamenti approvati dalla Camera nel corso della discussione per la conversione del precedente decreto-legge n. 76 del 1991.

Si tratta, in specie, di disposizioni che precisano (commi 6 e 8) le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al prefetto per un più efficace «controllo del territorio» e che (comma 7), prevedendo la partecipazione al Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, coinvolgono anche tale Amministrazione nella complessiva «gestione» e «pianificazione» delle attività di polizia preventiva (si vedano gli articoli 18 e 19 della legge 1° aprile 1981, n. 121).

CAPO VII. - *Modifiche alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*

I dati rilevabili dall'esperienza applicativa del nuovo codice di procedura penale evidenziano in primo luogo che i presupposti di autorizzabilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni richiesti dall'articolo 267 del codice di procedura penale sono tali da rendere in concreto fortemente limitata l'operatività dell'istituto, con grave danno per le investigazioni in tema di criminalità organizzata nell'ambito delle quali le intercettazioni rappresentano talvolta l'unico o comunque il più utile strumento investigativo nella fase iniziale delle indagini.

Infatti, i concomitanti requisiti dei «gravi indizi» e della «assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini» determinano il più delle volte il giudice a negare l'autorizzazione. Tale previsione, inoltre, favorisce un'interpretazione distorta secondo la quale la sussistenza dei gravi

indizi viene valutata soggettivamente e non con riferimento all'oggettiva commissione di un reato: poichè, come è noto, l'intercettazione rappresenta spesso il primo strumento di indagine, è fin troppo evidente che il più delle volte non sono raggiunti concreti indizi a carico di un soggetto (sia o meno questo identificato) ma solo concreti indizi di un reato.

Per superare questa grave limitazione all'applicabilità dell'istituto, con la lettera a) dell'articolo 13 del decreto-legge si propone una nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, con la quale si richiede che l'intercettazione sia «necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi». In tal modo si vengono a collegare i presupposti dei «sufficienti indizi» (non più, quindi, «gravi») e della «necessità» (non più «assoluta indispensabilità») per lo «svolgimento delle indagini» (non più «ai fini della prosecuzione delle indagini»).

È stato altresì rilevato che il termine di quindici giorni previsto per la conclusione delle operazioni di intercettazione è palesemente esiguo ed obbliga tra l'altro il pubblico ministero a richiedere al giudice per le indagini preliminari precipitose proroghe a pena del blocco delle operazioni medesime. Va al riguardo soggiunto che spesso elementi significativi a fini investigativi si acquisiscono in prossimità della scadenza del termine, sicchè il soddisfacimento dell'esigenza di protrarre le operazioni può essere ostacolato dai tempi burocratici necessari per inoltrare la richiesta di proroga al giudice per le indagini preliminari.

Con la lettera b) dell'articolo 13, modificativa del comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, si viene così a prevedere che la durata delle operazioni non possa superare quaranta (non più quindici) giorni e che quella delle eventuali proroghe non possa superare venti (non più quindici) giorni. Inoltre è previsto che il pubblico ministero possa procedere direttamente a disporre la proroga, salva la

convalida del giudice da emettersi entro le quarantotto ore successive, secondo lo schema procedimentale del comma 2 del medesimo articolo 267 cui viene fatto rinvio.

Con la lettera c) dell'articolo 13 si è aggiunta al comma 4 dell'articolo 267 del codice di procedura penale una disposizione con la quale si prevede che il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possano farsi coadiuvare nelle operazioni da agenti di polizia giudiziaria.

La disposizione risponde alla necessità, evidenziata specie dalle forze di polizia, di consentire che alle operazioni materiali possano, per esigenze di speditezza, procedere anche gli agenti di polizia giudiziaria, pur se con un ruolo di semplice assistenza dei soggetti (pubblico ministero e ufficiale di polizia giudiziaria) legittimati a procedere all'esecuzione delle operazioni stesse (articolo 267, comma 4, del codice di procedura penale).

CAPO VIII. - *Disposizioni in materia di trasparenza e di buon andamento dell'attività amministrativa*

Finalità di peculiare rilievo delle norme del capo VIII è quella di completare il disegno riformatore che già ha ispirato parte notevole della legge 19 marzo 1990, n. 55, contro la mafia, sviluppando l'intervento normativo non solo sugli aspetti, pur indispensabili, dei controlli e delle verifiche, ma soprattutto su quelli del potenziamento dell'azione amministrativa.

In tale prospettiva, l'articolo 14, fermi restando i principi ispiratori della recente legge riguardante le autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142), con le specifiche indicazioni circa le attribuzioni degli organi, degli uffici e dei rispettivi titolari, con le connesse responsabilità, intende offrire alle province, ai comuni, ai consorzi e alle unioni di comuni ed alle comunità montane, che ne facciano richiesta, ogni ulteriore possibile collaborazione per quanto riguarda l'espletamento delle procedure per gli appalti di opere pubbliche.

A tale scopo gli enti locali potranno avvalersi, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, di apposite «unità specializzate» istituite dalle regioni presso ciascun ufficio del genio civile, con le quali collaboreranno anche, a richiesta, per la necessaria assistenza tecnica, i competenti provveditori regionali per le opere pubbliche e l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno.

L'articolo 15 del precedente decreto-legge n. 5 del 1991, sempre nell'ambito del capo dedicato alle disposizioni in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, interveniva, con tecnica novellistica, sull'articolo 45 della legge n. 142 del 1990, conferendo al prefetto il potere di chiedere al comitato regionale di controllo, anche ai fini di prevenzione della criminalità organizzata, il controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni di giunta degli enti locali territoriali, indicate nel comma 2, lettera a), e nel comma 4 del citato articolo 45.

L'articolo 15 del presente provvedimento, mentre dal punto di vista contenutistico riproduce sostanzialmente l'omologo articolo del precedente decreto-legge, presenta profili innovativi per ciò che riguarda la sua collocazione sistematica.

In accoglimento di un'apposita modifica approvata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati durante l'esame di merito del precedente provvedimento d'urgenza si è preferito, infatti, inserire la norma nel contesto della legislazione antimafia, piuttosto che nel quadro ordinamentale delle autonomie locali, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 16 della legge n. 55 del 1990.

A seguito di tale intervento, la norma appare meglio finalizzata al perseguimento dell'obiettivo di apprestare un efficace strumento di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso e camorristico, costituendo, peraltro, il logico corollario del potere prefettizio, già previsto dall'articolo 16 della citata legge n. 55 del 1990, di richiedere ai competenti organi statali e regionali gli

interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni.

Il successivo articolo 16 del provvedimento istituisce nelle regioni «a rischio» dell'Italia meridionale (Campania, Puglia e Calabria) sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nei capoluoghi di regione.

Di particolare rilievo è la disposizione recata dal comma 3 di tale articolo, in base alla quale dette sezioni possono disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.

La norma che, con le integrazioni introdotte dalla Camera in sede di discussione del decreto-legge n. 76 del 1991, anticipa i contenuti dell'apposito disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 novembre nel contesto del pacchetto delle misure anticrimine, tende a canalizzare l'apporto della Corte dei conti verso l'azione di lotta contro quelle manifestazioni sintomatiche di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nella vita pubblica amministrativa.

Difatti l'introduzione delle suddette sezioni regionali, oltre a rispondere all'esigenza di affiancare al decentramento della spesa pubblica il necessario decentramento anche della fase di controllo contabile, intende realizzare una capillare azione di vigilanza in ordine a quelle attività che più si prestano ad interferenze di carattere delinquenziale. E tutto ciò rimanendo all'interno del sistema vigente attraverso una serie di controlli che, nella materia, sono certamente più penetranti di quelli del giudice penale.

Con l'articolo 17 si intende potenziare significativamente l'azione amministrativa degli organi statali decentrati e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia, allo scopo di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza, attraverso l'iniziativa di un apposito comitato

provinciale della pubblica amministrazione, che abbia, insieme alle funzioni di coordinamento e conoscitive proprie di analoghi collegi, più pregnanti compiti di impulso degli organi ed enti partecipanti, di raccordo dell'azione di questi con iniziative di altri organismi delle amministrazioni locali interessate (prevedendo la partecipazione di rappresentanti di queste, delle organizzazioni sindacali e di categoria più rappresentative e di ogni altro organismo eventualmente interessato), di superamento, infine, di oggettive situazioni di crisi.

A quest'ultimo proposito, la norma (comma 4) precisa che quando tali situazioni si presentano, il comitato può esercitare poteri di direttiva nei confronti dell'ufficio interessato per accertare le cause ed eliminare gli effetti di eventuali carenze o inefficienze; nei casi più gravi esso può chiedere agli organi competenti ispezioni e verifiche delle procedure amministrative adottate dallo stesso ufficio, con implicito riferimento alle recenti disposizioni di legge (legge 7 agosto 1990, n. 241) in materia di procedimento amministrativo e con espresso particolare riguardo all'espletamento dell'attività contrattuale e all'esecuzione degli atti, anche di controllo, conseguenti.

Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi va, ovviamente, informata «immediatamente» la competente amministrazione centrale.

Al prefetto, che presiede il comitato, spetta, infine, di vigilare sull'esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato stesso e di riferire al Presidente del Consiglio dei ministri mediante periodiche relazioni sull'attività svolta, informando i Ministri di volta in volta interessati e il commissario del Governo.

Un'ulteriore disposizione, pur essa finalizzata ad una migliore trasparenza delle pubbliche amministrazioni facilitando la necessaria periodica mobilità del personale statale, soprattutto se investito di responsabilità amministrativa, è quella dell'articolo 18 il quale prevede, per gli scopi suindicati, un programma straordinario di edilizia residenziale, nonchè apposite riserve di

disponibilità alloggiative per il personale in questione soggetto a trasferimento.

Infine, l'articolo 19 del decreto-legge, sempre nell'ottica di apprestare interventi di carattere tecnico-logistico in funzione di supporto dell'azione di prevenzione e di lotta alla criminalità organizzata, consente, attraverso una proroga del termine di utilizzazione dei residui di stanziamento previsti dall'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni) l'impiego, fino al 31 dicembre 1993, di apposite risorse finanziarie destinate al completamento del programma di costruzione di caserme per l'Arma dei carabinieri.

CAPO IX. - Modificazioni alla legislazione antimafia

Nuove norme, pur esse finalizzate ad assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa, sono comprese nel capo IX, che reca talune modificazioni alla legislazione antimafia rese urgenti e necessarie per meglio calibrare la più complessa e vasta riforma compiuta dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, alla luce delle esperienze applicative frattanto emerse.

Il comma 1 dell'articolo 20 aggiorna, innanzitutto, il regime delle misure di prevenzione personali applicabili alle persone indiziate di mafiosità e agli altri soggetti (coinvolti in sequestri di persona o in traffico di stupefacenti) cui possono essere applicate le misure patrimoniali e interdittive della legge 31 maggio 1965, n. 575, precisando che nei loro confronti possono essere richiesti e applicati la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ovvero l'obbligo di soggiorno, nello stesso comune di abituale dimora, come già stabilisce la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero, quando questa misura non risulta idonea, in un altro comune o frazione ricompreso nella stessa provincia o regione d'origine.

Viene così completato il disegno riformatore della legge n. 327 del 1988, tendente a

escludere che l'applicazione di una misura di prevenzione, fosse pure quella del divieto di soggiorno in determinate province, possa in qualche modo agevolare l'esportazione della criminalità organizzata in altre province o regioni, tendenzialmente immuni da tali fenomeni.

Il comma 2 dello stesso articolo 20 modifica il comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 1 della legge n. 55 del 1990, prevedendo che la proposta del questore di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale possa prescindere dal preventivo avviso orale, e dai connessi limiti temporali, quando, con la proposta medesima, è richiesta, altresì, l'applicazione anticipata del sequestro dei beni appartenenti al soggetto passibile della misura di prevenzione.

La modifica tende a consentire al questore di richiedere l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale con la dovuta tempestività, evitando che il rispetto del presupposto dell'avviso orale finisca col vanificare, in concreto, l'efficacia del sequestro cautelare dei beni, nei casi di pericolo che *medio tempore* i beni stessi vengano dispersi, sottratti o alienati.

Con lo stesso articolo 20, al comma 3, si stabilisce altresì che la «certificazione» antimafia deve contenere non solo l'indicazione dei provvedimenti definitivi e di quelli provvisori che applicano una misura interdittiva dei rapporti con la pubblica amministrazione, ma anche quella dei procedimenti in corso, affinché il giudice, ricorrendone i presupposti già previsti dalla legge (comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575), possa applicare in modo mirato le interdizioni provvisorie.

Sarà, infatti, l'amministrazione di volta in volta interessata, quando riceve la certificazione dell'esistenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione non ancora definito o per il quale è in corso l'impugnazione, a interrompere brevemente l'*iter* amministrativo concernente la licenza, l'autorizzazione, l'abilitazione, l'iscrizione, la concessione, la stipula di contratti e ogni altra attività oggetto della

disciplina in questione, e ad informare il giudice per l'eventuale applicazione del provvedimento interdittivo.

Qualora il giudice si pronunci negativamente o comunque non emetta il provvedimento interdittivo entro venti giorni dalla comunicazione, l'iter amministrativo dovrà riprendere il suo corso ordinario.

Sono inoltre previste, al medesimo comma 3, alcune motivate eccezioni - quelle dei provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, nonché i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione - rispondenti ad un duplice ordine di esigenze: di dare continuità a situazioni giuridiche preesistenti e conosciute; di non appesantire inutilmente il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e interdittive, tenuto conto che il giudice può, in questi casi, riferiti a provvedimenti o contratti già noti, adottare di propria iniziativa gli eventuali provvedimenti cautelari che ritenga necessari.

Parallelamente, corrispondenti eccezioni sono riportate al comma 4 dello stesso articolo 20 con riguardo alle «certificazioni».

Vengono modificati, inoltre, due ulteriori commi dell'articolo 10-*sexies* della legge n. 575 del 1965, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, dettando, quanto al comma 4 del predetto articolo 10-*sexies*, una puntuale disciplina delle certificazioni in ordine ai consorzi, alle società consortili e alle società cooperative, resasi necessaria a seguito delle notevolissime incertezze e disparità applicative fatte riscontrare dalla disciplina previgente, ed eliminando alcuni appesantimenti burocratici.

Particolarmente significativa è la previsione dell'obbligo di acquisire la «certificazione antimafia» nei confronti delle società costituite in consorzi o cooperative non solo nei confronti dei relativi rappresentanti e amministratori, come è per le società di capitali, ma altresì nei confronti del soggetto o impresa che nel consorzio o società consortile assume una «posizione di riferimento», con riguardo a partecipazioni superiori al 10 per cento, e di quelli per conto

dei quali si determina in concreto il rapporto con la pubblica amministrazione.

La certificazione è richiesta oltre che per il legale rappresentante anche per tutti i consorziati, quando si tratta dei cosiddetti «consorzi-contratti» previsti dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

Con l'articolo 21 si imposta un sistema di collegamenti e procedure informatizzate in grado di superare l'attuale necessità delle certificazioni antimafia, valorizzando l'immediata ed autentica utilizzabilità delle comunicazioni, già previste dalla legge n. 575 del 1965, introdotta dalla legge «Rognoni-La Torre», n. 646 del 1982.

Attraverso appositi regolamenti la materia delle certificazioni sarà infatti delegata in modo da consentire alle amministrazioni interessate di conoscere direttamente con i sistemi informatici la sussistenza o meno di interdizioni antimafia.

Per i grandi appalti o concessioni di opere pubbliche e in genere per i contratti, le concessioni e le erogazioni pubbliche di rilevante entità, nella misura che verrà stabilita con decreto dei Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, salvo le erogazioni che interessano solo le imprese agricole a conduzione individuale o attraverso forme di partecipazione o associativa di persone, sono previsti, tuttavia, speciali ed approfonditi accertamenti. Il comma 3 dell'articolo 21, infatti, prevede che, prima di procedere agli atti sopraindicati, le amministrazioni e gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico debbano richiedere alle prefetture non solo la certificazione antimafia, ma pure dettagliate informazioni sulle società o imprese destinatarie dei provvedimenti medesimi.

Per effetto della stessa disposizione, il decreto-legge estende il campo delle cautele anti-mafia, richiedendo ai titolari degli organi delle imprese interessate i medesimi requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per l'iscrizione delle imprese nell'Albo nazionale dei costruttori e prevedendone l'accertamento a cura delle prefetture.

Qualora il procedimento informativo non si concluda entro i trenta giorni previsti per il rilascio della certificazione antimafia, la

stazione appaltante o l'amministrazione pubblica comunque interessata potrà dare seguito alla stipula del contratto, all'autorizzazione del sub-contratto, alla concessione o all'erogazione sulla base delle autodichiarazioni sostitutive, per effetto del rinvio alla norma della legge antimafia novellata con il comma 8 dell'articolo 20.

Con l'articolo 22 si incide ulteriormente nel complesso sistema degli appalti con alcune necessarie precisazioni agli articoli 17 e 18 della legge n. 55 del 1990, ribadendo, innanzitutto, la natura vincolante per le pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di bandi, avvisi di gara, capitolati speciali e qualificazione dei soggetti partecipanti, emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 55 del 1990 e, in secondo luogo, il divieto di cessione dei contratti relativi alla realizzazione di opere pubbliche.

Inoltre, gli ultimi due commi sostituiscono, rispettivamente, il comma 1 dell'articolo 17 ed il comma 12 dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, ed entrambi rispondono allo scopo di specificare ed ampliare le ipotesi contrattuali ricadenti sotto l'ambito di applicazione della legislazione antimafia.

Con l'articolo 23, commi 1 e 2, si dettano norme tendenti a chiarire l'efficacia temporale delle disposizioni innovative in materia di controlli antimafia introdotte dalla legge n. 55 del 1990.

Con il comma 3 dello stesso articolo sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Al riguardo, si fa presente che con il predetto articolo 23-bis il legislatore, com'è noto, ha posto una prima regolamentazione dei rapporti e delle interferenze tra procedimento di prevenzione e procedimento penale, parallelamente alla abrogazione della norma (articolo 24 della legge n. 646 del 1982) che consentiva una anomala «sovrapposizione» dei due procedimenti (norma quest'ultima tanto più impraticabile in rapporto alla nuova disciplina del processo penale).

Nel periodo di prima applicazione della nuova disposizione, peraltro, si sono registrate talune negative conseguenze pratiche - consentite dalla formulazione letterale della medesima - consistenti in una eccessivamente ampia possibilità di ricorso all'istituto della sospensione del procedimento di prevenzione in pendenza di quello penale previsto dal comma 3 dell'articolo in questione; ciò in ragione della sufficienza di una mera «influenza» dell'esito di quest'ultimo sulla decisione da adottare in sede di procedimento di prevenzione, essendo concretamente difficile individuare situazioni in cui la cognizione su uno o più reati a carico del soggetto proposto per la misura non sia «influyente» in maggiore o minore grado, sulla decisione concernente la misura stessa, e tanto più nell'ambito delle interrelazioni tra misure adottabili ai sensi della legislazione antimafia e procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Ad accentuare l'inconveniente applicativo hanno poi concorso due ulteriori elementi, consistenti: 1) nella durata del procedimento penale, che, sebbene snellito e collegato a scansioni temporali ben più serrate che nel passato, resta tuttavia per sua natura, e specie nel caso del procedimento ordinario di cognizione svolto sui due gradi di merito e su quello di legittimità, un procedimento certamente di maggiore durata rispetto a quello di prevenzione, configurato dal legislatore come un procedimento improntato a particolare sollecitudine (si vedano i termini, seppure ordinatori, previsti dall'articolo 4 della legge-base 27 dicembre 1956, n. 1423); in tal modo, l'esito del procedimento penale, intervenuto magari a notevole distanza di tempo dall'inizio di quello di prevenzione (nel frattempo sospeso in base all'«influenza» del primo sul secondo) rischia di diventare comunque - e cioè anche in caso di condanna - ininfluyente, per il venire meno del requisito di attualità della pericolosità; 2) nella eliminazione, nel nuovo codice di rito, della formula assolutoria dubitativa, che consentiva maggiormente una valutazione autonoma del giudice della prevenzione in rapporto all'accertamento in sede

penale; l'alternativa «secca» tra proscioglimento e condanna si traduce, in definitiva, in un sostanziale automatismo della pronunzia del giudice del procedimento pregiudicato (della prevenzione) rispetto a quello del procedimento pregiudiziale (penale).

Si è ritenuto, pertanto, necessario ovviare a tali effetti distorsivi della disposizione, recuperando - in linea con il costante orientamento giurisprudenziale in tal senso - la piena autonomia tra i due procedimenti, e la globale non configurabilità di una qualsiasi relazione di pregiudizialità tra essi, coerentemente del resto con la differente natura dei rispettivi accertamenti e delle misure con essi disposte (giudizio su un fatto-reato specifico, e applicazione della pena, da un lato; giudizio su una complessiva personalità pericolosa, e applicazione di misure con carattere sostanzialmente amministrativo, dall'altro). Si è infatti rilevata la difficoltà di raggiungere analogo risultato attraverso soluzioni intermedie che, mantenendo l'istituto della sospensione - necessaria - del procedimento di prevenzione, si sarebbero dovute incentrare su momenti di eccessiva discrezionalità del giudice della prevenzione in ordine alla sussistenza o meno della necessità di sospendere il procedimento, oppure avrebbero dovuto delimitare sul piano oggettivo l'istituto in termini tali da renderlo in concreto inoperante (ad esempio, con la limitazione all'identità dei fatti storici oggetto del giudizio nelle sue sedi, valutazione questa oltretutto difficile in rapporto alla dinamica degli accertamenti processuali).

La soluzione optata comporta dunque l'abrogazione sia della norma sulla sospensione sia della disposizione (comma 4 dell'articolo 23-bis in discorso) che regola l'applicazione dovuta delle misure patrimo-

niali ed interdittive a seguito di condanna in sede penale, giacchè tale disposizione presuppone logicamente la sospensione, in difetto della quale resta priva di possibilità applicativa; infatti, o il giudice di prevenzione si è concluso nel senso dell'applicazione della misura-base, e allora ne conseguono *ex lege* le misure interdittive e patrimoniali, o si è concluso in senso inverso e non avrebbe allora senso una applicazione di misure per così dire collaterali in assenza di quella base, e solo sulla premessa della condanna in sede penale, sede la cui totale autonomia è stata, come detto, riaffermata.

Indipendenti dalla sospensione, viceversa, risultano le previsioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 23-bis della legge n. 646 del 1982, concernenti l'obbligo di informazione da parte del giudice penale a favore di quello di prevenzione, e pertanto tali norme, già utilmente applicate, non formano oggetto di intervento.

Con l'articolo 24 del decreto-legge, infine, si intende rendere immediatamente applicabile il nuovo regime delle misure di prevenzione personali per gli indiziati di mafiosità cui è attualmente irrogata la misura del «divieto di soggiorno», prevedendo che il giudice competente disponga il trasferimento dell'interessato, entro sessanta giorni, al luogo d'origine o, comunque in un comune o frazione di esso, nella stessa provincia o regione d'origine, determinato a norma dell'articolo 2 della legge n. 575 del 1965, come novellato dall'articolo 20, comma 1, dello stesso decreto-legge.

A tutela dell'interessato sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 che prevedono il ricorso, anche nel merito, presso la Corte d'appello, entro dieci giorni dal provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Per l'istituzione delle tre sezioni giurisdizionali di cui all'articolo 16 del presente provvedimento, è previsto che il loro funzionamento avvenga nell'ambito delle corrispondenti delegazioni regionali utilizzando, in gran parte, personale di Magistratura e amministrativo ivi in servizio.

Pertanto l'onere derivante da dette istituzioni è dovuto ad una maggiore incidenza delle spese di funzionamento, nonché al trattamento economico di missione, spettante in base alle norme vigenti, al personale amministrativo occupato per sopperire alle eventuali carenze.

In particolare:

le spese di funzionamento, dovendosi escludere quelle relative all'acquisizione di locali, possono essere fondatamente stimate complessivamente in lire 120 milioni in ragione d'anno;

le maggiori spese per il trattamento economico di missione, considerando un contingente di 10 unità da assegnare in via temporanea a ciascuna sede, sono valutabili in lire 720 milioni in ragione d'anno. A tal fine si è preso a base una spesa media giornaliera di lire 100.000 per unità, tenuto conto che non tutto il personale opererà per il rimborso delle spese per vitto ed alloggio, numero 240 giorni di spettanza di tale trattamento ed un numero complessivo di 30 unità.

L'articolo 18 ha diversificato il programma di edilizia residenziale da concedere in locazione per favorire la mobilità dei dipendenti pubblici in interventi di edilizia agevolata ed interventi di edilizia sovvenziata.

Con gli interventi di edilizia agevolata si mira a realizzare 5.500 alloggi. Si ottiene tale risultato, considerando che il mutuo copre una spesa di lire 80-90 milioni ad alloggio ad un tasso a carico dell'operatore del 20 per cento del tasso di riferimento, così come previsto dalla delibera CIPE in caso di alloggio in locazione.

Per quanto attiene all'edilizia sovvenzionata, il 10 per cento dei fondi GESCAL per gli anni 1990, 1991 e 1992 ammonta circa a lire 900 miliardi, con una realizzazione di circa 6.400 alloggi.

Infatti, considerando la superficie utile di alloggio tipo di 75 mq. con una incidenza media del 20 per cento di superficie non residenziale, comprensiva del posto macchina, la superficie complessiva convenzionale è di 100 mq.

Sulla base dei massimali di costo CER, pari a 1,4 milioni a mq., il costo di ogni alloggio ammonta a lire 140 milioni.

Di conseguenza, con una disponibilità di lire 900 miliardi, è possibile realizzare 6.400 alloggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324, 12 gennaio 1991, n. 5, e 13 marzo 1991, n. 76.

Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991. ()*

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per far fronte a gravissimi fenomeni di criminalità organizzata e per assicurare la difesa della legalità, di rivedere alcune norme in tema di ordinamento penitenziario, di custodia cautelare, di circostanze aggravanti, di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di porto e detenzione di armi, di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché in tema di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa e di legislazione antimafia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

PERSONE CONDANNATE PER PARTICOLARI DELITTI

Articolo 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (*Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle

(*) Vedi anche il successivo Avviso di Rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 1991.

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.».

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.».

3. L'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole «di particolare pericolosità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «socialmente pericolose»;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.».

4. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.».

5. Dopo l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente:

«Art. 58-ter. - (Persone che collaborano con la giustizia).- 1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.».

6. Dopo l'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 58-quater. - (Divieto di concessione di benefici). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-*bis* e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.».

7. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Articolo 2.

1. I condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Articolo 3.

1. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

Articolo 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, e all'articolo 2, comma 2, nonché le disposizioni di cui all'articolo 58-*quater*, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 58-*quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano ai condannati nei confronti dei quali

il provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti, contenuti nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età, fatta eccezione di quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI E DI DEPOSITO DELLA SENTENZA

Articolo 5.

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis*, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure.».

2. L'articolo 292 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole: «e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova»;

b) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«e) la data e la sottoscrizione del giudice.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.».

3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292, comma 2-bis, del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.».

5. Nel comma 2 dell'articolo 548 del codice di procedura penale, le parole: «entro il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il quindicesimo giorno».

CAPO III

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI PER REATI COMMESSI DA PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O PER REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ MAFIOSE

Articolo 6.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

«Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

2. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma

dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

Articolo 7.

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Articolo 8.

1. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

3. Quando le attenuanti previste dal comma 1 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate fino ad un terzo quando risulta che il colpevole abbia commesso il fatto allo

scopo di usufruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2. L'aumento è fino alla metà se uno dei benefici è stato conseguito.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARMI

Articolo 9.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (*Omessa custodia di armi*). - 1. Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi predetti le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel primo comma giunga ad impossessarsene agevolmente.

3. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:

a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;

b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

4. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.».

2. L'articolo 702 del codice penale è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti:

«È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.».

Articolo 10.

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;».

CAPO V

AGGRAVANTI PER LA DETERMINAZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI
MINORENNI E DI NON IMPUTABILI O NON PUNIBILI NELLA
COMMISSIONE DI REATI

Articolo 11.

1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.».

CAPO VI

COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Articolo 12.

1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a individuare servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con

decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonchè, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

6. Al secondo comma dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.».

7. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.».

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.

CAPO VII.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Articolo 13.

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.»;

c) nel comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.».

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 14.

1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonchè l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale, anche in quiescenza, della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

Articolo 15.

1. All'articolo 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione.

Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.».

Articolo 16.

1. In Campania, in Puglia ed in Calabria sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonchè, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si applica altresì, in relazione ai carichi di lavoro, l'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Le sezioni di cui al comma 1 in sede di prima applicazione funzionano presso le attuali delegazioni regionali per la Campania, per la Puglia e per la Calabria utilizzando il personale di magistratura e quello amministrativo ivi già in servizio, oltre a quello necessario appositamente assegnato anche in via temporanea. I magistrati possono essere assegnati senza il loro consenso per un periodo non superiore a tre anni.

3. Le sezioni di cui al comma 1 possono disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.

4. Rimane ferma, nelle parti non modificate dal presente articolo, la competenza delle sezioni centrali della Corte dei conti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 820 milioni per l'anno 1991 ed in lire 840 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 17.

1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonchè di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.

2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da trattare.

3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.

4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

Articolo 18.

1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento a dipendenti pubblici, con priorità per quelli statali trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede:

a) per l'edilizia agevolata, con limite di impegno di 50 miliardi a valere sul limite di impegno di 150 miliardi relativo al 1989 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente rimodulato al 1991 con la legge 29 dicembre 1990, n. 405;

b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. Il limite massimo di mutuo è fissato in lire 85 milioni ed il

relativo ammortamento ha durata non superiore a 15 anni con tasso agevolato pari al 20 per cento del tasso di riferimento. Le ulteriori modalità per le erogazioni dei contributi sugli interessi dei mutui agevolati sono determinate dal Comitato Esecutivo del CER. Il CIPE, su proposta del CER, delibera, per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), sulla durata e i contenuti del rapporto di locazione, sulle modalità di affidamento, anche in concessione, degli interventi di cui al comma 1, sulle modalità di acquisizione degli alloggi realizzati, limitatamente a quelli di edilizia sovvenzionata, al patrimonio degli Istituti autonomi case popolari e sui requisiti di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE.

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure e i tempi previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Il termine per la presentazione delle domande decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6.

Articolo 19.

1. Per le esigenze di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1993 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio finanziario 1985 e successivi, esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il riferimento temporale contenuto nello stesso articolo 6, quarto comma, si intende fatto a ciascuno degli esercizi finanziari in cui si articola il programma di cui all'articolo 1, primo comma, della predetta legge n. 16 del 1985, fino al 31 dicembre 1993.

CAPO IX.

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

Articolo 20.

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere altresì proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso.

2. Nei confronti delle persone pericolose cui possono essere applicate le misure patrimoniali ed interdittive previste dalla presente legge, quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute idonee, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione e che sia sede di un ufficio di polizia.».

2. Il comma 4 dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-*ter* vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. La proposta di applicazione della misura di prevenzione non è in tale ipotesi preceduta dall'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327.».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.».

4. Il comma 1 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonchè circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Per i rinnovi, allorchè la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.».

5. Il comma 4 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«4. Quando gli atti o in contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e

degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonchè di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.».

6. Il comma 6 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

7. Al comma 7 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole «a suo carico» sono aggiunte le seguenti: «e dei propri conviventi».

8. Al comma 13 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonchè i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.».

Articolo 21.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, a norma del comma 2

dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti contenenti disposizioni per:

a) il trattamento e la trasmissione automatizzati delle comunicazioni di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) l'aggiornamento automatizzato dei dati contenuti in albi, compreso l'albo nazionale dei costruttori che può richiedere a tal fine la collaborazione del Ministero dell'interno, registri, compresi quelle delle camere di commercio, altre iscrizioni aventi contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché dei dati relativi alle comunicazioni di cui alla lettera a);

c) rendere le attestazioni degli organi competenti, nonché le verifiche effettuate sui dati oggetto delle comunicazioni relative alle iscrizioni di cui alla lettera a) equivalenti a tutti gli effetti alle certificazioni di cui all'articolo 10-*sexies* della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto;

d) definire i provvedimenti, atti o contratti per i quali, in relazione all'applicazione delle previsioni di cui alle lettere a), b) e c) e salvo quanto stabilito dal comma 3, non è richiesta la certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e prevedere che, negli stessi casi, l'interessato sottoscriva una dichiarazione di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione, nè di altre cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, o, in quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori;

e) prevedere che il prefetto può richiedere alle imprese interessate le informazioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dandone preventiva comunicazione all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati anche in deroga alle disposizioni di legge concernenti le modalità di tenuta delle iscrizioni, albi e registri cui si riferiscono.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di valore oltre i quali le amministrazioni e gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nè disporre o consentire le concessioni di cui alle lettere b) e c), ovvero le erogazioni di cui alla lettera f) dello stesso articolo, che attengano all'esercizio di attività industriali o di trasformazione, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, nei confronti delle imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto articolo 10-*sexies*, come modificato dal presente decreto.

4. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della citata legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge n. 55 del 1990. Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal comma 1 del citato articolo 10-*sexies* della legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, è assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato.

Articolo 22.

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.».

Gli articoli 334 e 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.».

4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.».

Articolo 23.

1. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55,

e quelle dell'articolo 10-*sexies* della stessa legge n. 575 del 1965, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, operano a norma dell'articolo 10-*bis* della medesima legge.

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Articolo 24.

1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto, il giudice competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto entro un termine prefissato, comunque non superiore a 60 giorni, nell'originario luogo di residenza o in altro comune o frazione di esso determinato a norma del comma 2 dell'articolo 2 della predetta legge n. 575 del 1965.

2. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 può essere proposto ricorso a norma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 25.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTELLI - SCOTTI -
PRANDINI - FORMICA - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.